

Il contratto in cifre

Subito dopo l'approvazione della Legge finanziaria 2007, il Siulp ha effettuato i conteggi necessari e ha diffuso le cifre di quelli che sarebbero stati i miglioramenti retributivi medi lordi per il personale dei Comparti sicurezza e difesa.

Nel corso del tempo e con successive comunicazioni l'Amministrazione della pubblica sicurezza prima e il Governo poi, attraverso il Dipartimento della funzione pubblica, hanno diffuso le cifre ufficiali che hanno confermato in pieno i conteggi da noi effettuati tanto che sul tavolo contrattuale sono presenti tabelle recanti contenuti identici a quelli dei riepiloghi da noi predisposti più di sei mesi fa.

Vale la pena riepilogare ulteriormente il tutto ricordando innanzitutto che per i Comparti sicurezza e difesa le risorse lorde stanziolate dalle leggi finanziarie 2006 e 2007 sono le seguenti

I valori sono espressi in milioni di euro lordi annui	Totale 2006	Totale 2007	Totale 2008
Finanziaria 2006 (266/2005 - Governo Berlusconi)	70,00	105,00	105,00
Finanziaria 2007 (296/2006 - Governo Prodi)		304,00	805,00
Finanziarie 2006-2007 per il biennio 2006-2007	70,00	449,00	990,00

In dettaglio ricordiamo che la **Legge finanziaria 2006** (articolo 1, comma 184) per il biennio 2006-2007 non ha previsto le risorse necessarie al rinnovo del contratto, scaduto il 31 dicembre 2005, ma solo quelle sufficienti per la corresponsione della sola indennità di vacanza contrattuale determinata sulla base delle modalità di calcolo previste dall'Accordo sul costo del lavoro stipulato dal Governo e dalle confederazioni Cgil, Cisl e Uil nel luglio 1993.

La corresponsione dell'indennità di vacanza contrattuale è avvenuta già nel corso dell'anno 2006 ed ha consentito di attribuire mediamente benefici mensili di circa 8,5 euro nel 2006 e di circa 12,5 euro nel 2007 (a decorrere dal mese di luglio 2006); gli importi mensili già corrisposti a titolo di indennità di vacanza contrattuale verranno riassorbiti nei benefici stipendiali del contratto in via di definizione (1 biennio economico).

Successivamente la **Legge finanziaria**

2007 (articolo 1, comma 549) ha integrato quanto non era stato stanziato dalla Finanziaria precedente, stanziando sia le risorse finanziarie necessarie a coprire il tasso di inflazione programmata nel biennio, con l'aggiunta, rivendicata dal Siulp e dal cartello delle sette sigle rappresentative di oltre l'ottanta per cento dei poliziotti, di un riconoscimento di specificità e di un recupero di differenziale inflativo relativo ancora all'anno 2006.

Ancora più in dettaglio: per l'anno 2007 il tasso d'inflazione programmata è pari al 2%; per il 2008 il tasso d'inflazione programmata è pari all'1,7%; come recupero inflativo relativo all'anno 2006 è previsto un ulteriore incremento retributivo pari allo 0,76%.

Grazie alle risorse aggiuntive (40 milioni per l'anno 2007 e 80 milioni a decorrere dall'anno 2008) ci saranno ulteriori incrementi corrispondenti, rispettivamente, a circa lo 0,2% e 0,4% e, per

tanto, il totale del beneficio di regime sarà pari al 4,86 per cento, cui dovrà ancora aggiungersi il recupero dell'eventuale differenziale inflativo per il 2007, al momento ancora non computabile.

Sulla base delle **disponibilità finanziarie già stanziolate** il Dipartimento della funzione pubblica individua i seguenti benefici economici pro-capite riferibili alla media dei Comparti sicurezza e difesa:

- anno 2006: circa **8,50 euro** lordi mensili (0,3%)
- anno 2007: circa **56 euro** lordi mensili (2%+0,2%)
- anno 2008: circa **123 euro** lordi mensili (4,46%+0,4%)

Invitiamo chiunque ne abbia il desiderio a confrontare questi importi con quelli calcolati e diffusi dal Siulp in numerosi comunicati e, in particolare, sul numero 7/2007 del notiziario flash della segreteria nazionale consultabile sul nostro sito www.siulp.it; i dati di riferimento da cui partirà la trattativa sono dunque i seguenti:

CORPI DI POLIZIA: personale: 325.277 unità; retribuzione media: 33.220 euro

FORZE ARMATE: personale: 121.440 unità; retribuzione media: 32.861 euro

Ed è così che il Governo oggi elabora due tabelle di cui la prima, contraddistinta dalla lettera A, i cui contenuti sono già stati pubblicati da mesi dal Siulp e che illustra i benefici derivanti dalle so-

ANNO	2006	2007	2008
Incrementi contrattuali	€ 8,50	€ 51,00	€ 113,00
Incrementi per risorse aggiuntive (40/80 milioni di euro)	0,00	€ 5,00	€ 10,00
TOTALE INCREMENTI (x 13 mensilità)	€ 8,50	€ 56,00	€ 123,00

Elaborazione ragioneria generale dello Stato

le leggi finanziarie.

Come si vede in quella tabella sono presenti i **famigerati 5 euro** di aumento mensile che alcuni stanno da mesi propalando come se quell'importo si riferisse all'incremento "vero"; l'analisi approfondita del dato matematico reale mostra come invece si tratti solo di quella parte dell'aumento destinata al riconoscimento di specificità e corrispondente a meno del dieci per cento dell'incremento reale che comprende anche le altre voci percentuali di cui fruirà anche il personale del pubblico impiego.

Affermare che l'incremento "vero" sarebbe solo la voce destinata al riconoscimento di specificità equivale ad affermare che il pubblico impiego rinvierà i contratti senza alcun aumento retributivo!

L'enormità di tale bugia si commenta da sola e chi la racconta dovrebbe spiegare all'uditore come mai su questo contratto **per la prima volta tenta questa spericolata operazione di fantamematica** mentre, per tutti i contratti precedenti, se ne era ben guardato, visto che evidentemente non aveva alcuna tesi preconstituita da tentare di dimostrare o peggio la tesi preconstituita era che tutto andava bene, ovunque e comunque.

È questa la debolezza intrinseca di chi ha governi amici, da lodare anche quando non stanziavano le risorse necessarie al rinnovo contrattuale, e governi nemici, da attaccare anche quando stanziavano risorse che altri avrebbero dovuto stanziare; è questo il limite invalicabile di chi non ha cultura confederale e si illude di poter rappresentare una categoria così importante e delicata senza tenere conto di ciò che avviene intorno a noi nel mondo del lavoro e rischiando così di perdere anche i vantaggi che questo mondo ci garantisce,

come l'indennità di vacanza contrattuale, la garanzia della copertura dei tassi di inflazione programmata e dei differenziali inflattivi (che sono conquiste e non certo cose scontate come dicono quelli dei 5 euro) e l'estensione di ogni eventuale ulteriore risultato ottenuto dai pubblici dipendenti, che va poi ad aggiungersi al nostro riconoscimento di specificità.

Ed è così che gli accordi sottoscritti dal Governo e dalle confederazioni sindacali per la definizione dei benefici economici del pubblico impiego contrattualizzato per il biennio contrattuale in corso, produrranno effetti anche per i Comparti sicurezza e difesa.

Con l'intesa del 6 aprile 2007 - Accordo del 29 maggio 2007 il Governo si è infatti impegnato a stanziare, nell'ambito della prossima Legge finanziaria, le risorse aggiuntive a regime occorrenti per assicurare, a decorrere dal 1° febbraio 2007, benefici economici medi pari a 101 euro mensili al personale del comparto Ministeri e incrementi corrispondenti al restante personale statale.

Le ulteriori risorse che il Governo si è impegnato a stanziare con la legge finanziaria 2008 per dare applicazione a quegli Accordi consentiranno ai Comparti sicurezza e difesa di realizzare i seguenti benefici economici (comprensivi di quanto già assicurato dalle due precedenti leggi finanziarie):

- anno 2007: **euro 123 mensili dal mese di febbraio ai quali vanno sommati 5 euro mensili** per utilizzo delle risorse aggiuntive previste dalla legge finanziaria 2007 (40 milioni per l'anno 2007);

- anno 2008: **euro 123 mensili ai quali vanno sommati 10 euro mensili** (continua a pag. 2)

Test antidroga per tutti i lavoratori

Pagina 2

Il termine per trasmettere il certificato medico

Pagina 3

DALLA PRIMA PAGINA

Il contratto in cifre

derivanti dalle risorse aggiuntive previste dalla legge finanziaria 2007 (80 milioni per l'anno 2008).

Ed è così che il Governo può oggi elaborare il seguente riepilogo (Tabella B).

Ciò vuol dire che sarà possibile ottenere non più gli € 123,00 già ottenuti ma, a partire dal febbraio scorso con relativi arretrati, incrementi medi lordi di € 128 e, dal gennaio prossimo € 133,00 a cui ancora si aggiungeranno le risorse relative al presumibile recupero del differenziale inflativo 2007.

Tutto questo grazie all'attenzione che la cultura confederale Siulp mantiene verso tutti gli altri lavoratori operando insieme alle confederazioni

sindacali Cgil, Cisl e Uil; nel frattempo, visto che è meglio star soli che essere male accompagnati, come tutti possono vedere accanto al Sap non ci vuole stare nessuno.

Infine spieghiamo una volta per tutte che dicesi "lavoratore" ogni essere umano che percepisce un beneficio economico per il suo lavoro, il che è nobiltà; dicesi invece "professionista" colui il quale esercita una libera professione emettendo scontrini, fatture o, talvolta, eludendo o evadendo il fisco; ma queste sono miserie.

Chi percepisce uno stipendio e dice di non essere un lavoratore tenta solo di evadere (dalla realtà). ndr

Tabella B

INCREMENTI MEDI MENSILI COMPRENSIVI DELLE FINANZIARIE 2006 E 2007 E DEGLI ACCORDI GOVERNO-SINDACATI			
ANNO	2006	2007	2008
Incrementi contrattuali	€ 8,50	DA FEBBRAIO € 123	€ 123,00
Incrementi per risorse aggiuntive (40/80 milioni di euro)		€ 5,00	€ 10,00
TOTALE INCREMENTI MEDI MENSILI	€ 8,50	DA FEBBRAIO € 128,00	€ 133,00

Elaborazione ragioneria generale dello Stato

La Polizia Stradale risponde ai cittadini su internet

Con l'arrivo dell'estate si intensifica sulle strade italiane il traffico di veicoli diretti verso le mete turistiche. Diventa ancor più importante richiamare l'attenzione su alcuni fenomeni come la forte velocità e l'uso di alcolici che sono spesso cause di incidenti anche gravi.

Gli esperti della polizia stradale saranno a disposizione di quanti vogliono parlare, avere chiarimenti, fugare dubbi, ascoltare suggerimenti per viaggiare sereni e sicuri verso le proprie vacanze.

Domani dalle 11 alle 13 sul sito www.poliziadistato.it esperti della polizia stradale saranno a disposizione dei cittadini non solo per parlare di alcol e velocità ma anche per fornire consigli su come far viaggiare i bambini o gli amici a quattro zampe, su come preparare la vettura al viaggio o come si-

stemare i bagagli in modo da non disturbare la guida o l'assetto della macchina. Mille suggerimenti pratici e di buon senso saranno forniti a chi vorrà conoscere funzionamento e posizioni di autovelox, telelaser e tutor, gli strumenti di rilevazione della velocità in uso alla polizia.

Il pool di specialisti potrà esser contattato solo dopo una registrazione online: bastano pochi clic di mouse per ottenere user-id e password; chi avesse già ottenuto l'accredito nei forum precedenti potrà utilizzare i medesimi codici di accesso. Il forum sarà moderato al fine di garantire la regolarità e l'attinenza delle domande con gli argomenti proposti. Alla chiusura del forum di discussione le risposte saranno comunque consultabili in un archivio a disposizione di tutti gli utenti del sito.

Tempi più brevi per il processo penale

D'ora in avanti, un processo penale di primo grado, potrebbe durare non più di cinque anni, pena la prescrizione. È questa una delle novità previste nel progetto di riforma del codice penale presentata nei giorni scorsi al Ministro della Giustizia.

La bozza di riforma (che dovrebbe trasformarsi in progetto di legge) prevederebbe anche l'abolizione delle attenuanti generiche, della pena dell'ergastolo e della contravvenzione.

Previste anche aggravanti della pena per i recidivi specifici, e soprattutto, la certezza e l'effettività della pena stessa. Si allargano anche i confini per la legittima difesa nelle ipotesi di "soggetti aggrediti all'interno delle loro abitazioni o in luoghi isolati in situazioni oggettive di pericolo per la vita, l'integrità fisica, per la libertà personale o per la libertà sessuale".

Il progetto di riforma intende fissare una durata massima del processo di cinque anni per il primo grado e di due per l'appello. Il GUP del Tribunale di Palermo (uno dei membri della Commissione presieduta da Pisapia), ha illustrato il progetto di riforma, spiegando che "abbiamo cercato di assicurare un tempo ragionevole per la durata dei processi".

Così come, spiega, "sono stati previsti tempi contingentati per le diverse fasi del processo".

In relazione all'abolizione dell'ergastolo la bozza prevede che la durata massima della detenzione non potrà superare i 38 anni, ma può essere ridotta a non meno di 34 a seguito di verifiche sulla condotta del condannato.

In materia di sicurezza il progetto non vuole arrivare a misure estreme ma vuole prevedere per i recidivi un aggravamento della pena da un sesto a un quarto.

Allo stesso modo sono previsti aumenti di pena per quei reati che hanno finalità terroristiche o mafiose. Giro di vite anche per chi compie reati per futili motivi, per chi abusa delle persone più deboli, degli anziani e dei disabili.

Ampliato anche il campo dell'applicazione della confisca per aggredire i patrimoni delle organizzazioni criminali.

Da ultimo la riforma della Commissione prevede un aggravamento delle pene per chi commette reati per finalità di discriminazione razziale, religiosa e di nazionalità.

Test antidroga per tutti i lavoratori

In arrivo test antidroga obbligatori per i lavoratori i cui compiti possono mettere a rischio l'incolumità e la salute di altre persone. La bozza di accordo è stata inviata al Ministero del Lavoro e sarà all'esame della Conferenza Stato-Regioni in una delle prossime sedute.

Tra le categorie previste per i controlli obbligatori si trovano principalmente gli addetti ai trasporti: conducenti di autobus, di taxi e di veicoli a noleggio. Ma anche funzioni operative legate alla navigazione, al trasporto ferroviario e il traffico aereo.

Oltre agli addetti alla fabbricazione e all'uso di fuochi d'artificio e dei gas tossici.

Il documento precisa che il rischio per il personale addetto a queste mansioni si verifica anche se l'assunzione di sostanze stupefacenti è "solo sporadica".

Il datore di lavoro, prima di adibire un lavoratore all'espletamento delle mansioni elencate nel provvedimento, "provvede a richiedere al medico gli accertamenti sanitari del caso".

Se il lavoratore risulta positivo ai test, il medico esprime un giudizio di idoneità temporanea alla mansione e viene inviato al Servizio per le tossicodipendenze (SERT).

Gli accertamenti saranno effettuati anche a tutti i lavoratori coinvolti in un infortunio sul lavoro da cui deriva una lesione con prognosi iniziale superiore a 20 giorni.

Non è reato coltivare la marijuana in casa

Cultivare marijuana sul balcone di casa non è reato ma costituisce una condotta "penalmente irrilevante" che equivale a detenerla. Lo ha stabilito la Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione accogliendo il ricorso di un uomo condannato in primo grado ed in appello per avere coltivato nel proprio terreno cinque piante di marijuana. Dopo aver compiuto una dettagliata ricostruzione storica della normativa in materia di coltivazione di droga per uso esclusivamente personale, la Cassazione ha annullato la condanna "perché il fatto non sussiste", escludendo che la coltivazione "domestica" sia penalmente perseguibile anche dopo la legge Fini Giovanardi:

il regime repressivo non è infatti applicabile "a chi non intenda fare commercio della "coltivazione" o del suo risultato, ma coltivi la cannabis per uso personale (consumo voluttuario o curativo, studio, etc.), tanto più che il legislatore del 2005/2006 è intervenuto lasciando pressoché integra la disciplina di base in tema di repressione delle condotte illecite"? la conclusione da trarsi da questo tentativo di storicizzazione della normativa in tema di coltivazione di droga per il consumo esclusivamente personale conduce, secondo la Suprema Corte, ad escludere, in base alla semplice lettura della norma nel suo divenire, "che la coltivazione per uso personale fosse penalmente perseguibile", consentendo, altresì, "di pervenire ad identica soluzione anche per il regime delineato dal decreto legge n. 272 del 2005, convertito dalla legge n. 49 del 2006".

Il termine per trasmettere il certificato medico

Alcuni colleghi ci chiedono delucidazioni in merito al termine entro il quale va trasmesso il certificato medico nei casi di assenza per malattia.

Una fonte va individuata nell'art. 2 del d.l. 30 dicembre 1979, n. 663 convertito, con modificazioni, in legge 29 febbraio 1980, n. 33, nel testo sostituito dall'art. 15 della legge 23 aprile 1981, n. 155. Detta norma è stata oggetto di giudizio di legittimità Costituzionale promosso con ordinanza emessa il 5 giugno 1987 dalla Corte di cassazione su ricorso proposto contro l'I.N.P.S.

La Corte di Cassazione ha messo in dubbio la legittimità della norma richiamata nella parte in cui non consente al lavoratore assicurato, colpito da malattia ed avente diritto alla relativa indennità, la possibilità di provare che la omessa trasmissione all'I.N.P.S., entro due giorni dalla visita medica, del certificato di malattia sia dipesa da un giustificato motivo.

Sarebbero violati gli artt. 38, secondo comma, e 3 Cost.: a) per la situazione di privilegio attribuita al momento strumentale dell'accertamento (invio del certificato medico) rispetto alla reale esistenza della malattia, come evento da tutelare, con la grave sanzione della perdita del diritto, costituzionalmente garantito, all'indennità di malattia; b) per la irrazionalità della norma censurata che esclude la possibilità di far valere una causa di impedimento dell'invio del certificato medico; c) per l'eguale irrazionalità rispetto ad altra norma (art. 5, quattordicesimo comma, del d.l. 12 settembre 1983, n. 463,

convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638), ispirata alla stessa ratio (repressione dell'assenteismo) che, regolando l'ipotesi dell'assenza del lavoratore in malattia alla visita domiciliare di controllo, non prevede alcuna sanzione nel caso che la mancata presenza sia dovuta a giustificato motivo.

La Corte costituzionale ha definita la questione con la sentenza n. 1143 anno 1988. Secondo la Suprema Corte la norma confligge con il precetto di cui all'art. 38, secondo comma Cost., nel senso che pur essendo rimessa alla discrezionalità del legislatore la regolamentazione delle modalità di erogazione della prestazione previdenziale (nella specie, l'indennità di malattia) non si possono porre condizioni, requisiti ed oneri vessatori ed eccessivamente gravosi, tali da rendere nulla la detta erogazione alla quale, invece, il lavoratore ha diritto.

E nella specie è eccessivamente gravoso e vessatorio l'onere dell'invio del certificato medico relativo, entro il termine di due giorni, senza consentire al lavoratore ammalato di addurre, a giustificazione dell'eventuale ritardo dell'inoltro, un serio e apprezzabile motivo, da provarsi dallo stesso lavoratore, sia pure rigorosamente, perché importa indiscriminatamente la perdita, sia pure parziale, dell'indennità quale mezzo diretto a soddisfare essenziali esigenze di vita.

Per tali motivi la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, d.l. 30 ottobre 1979, n. 663 (Finanziamento del servizio sanitario nazionale nonché proroga dei

contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla L. 10 giugno 1977, n. 285, sul l'occupazione giovanile), convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, nel testo sostituito dall'art. 15, legge 23 aprile 1981, n. 155, nella

parte in cui non consente al lavoratore assicurato di addurre e provare l'esistenza di un giustificato motivo del ritardato invio del certificato medico della malattia che lo ha colpito.

ndr

Offerte per telefono solo se autorizzate

Mai più telefonate per offerte commerciali non autorizzate, e chi non si mette in regola rischia il blocco dei dati per fare pubblicità. Le nuove misure sono contenute in cinque provvedimenti e rese note il 15 giugno dal Garante per la privacy. Su questa base società telefoniche e call center dovranno interrompere i trattamenti illeciti di dati, informando l'Autorità già entro il 5 luglio sull'attuazione delle nuove disposizioni che comunque dovranno essere operative entro il 10 settembre.

In particolare, gestori e call center dovranno: interrompere l'uso indebito di numeri telefonici raccolti ed utilizzati a scopi commerciali senza il previsto consenso da parte degli interessati; regolarizzare le banche dati informando gli utenti e ottenendo da essi lo specifico consenso all'utilizzo dei dati per scopi pubblicitari; informare con la massima trasparenza gli utenti anche al momento del contatto sulla provenienza dei dati e sul loro uso; registrare la volontà degli utenti di non essere più disturba-

ti; interrompere l'utilizzo illecito di dati per attivare servizi non richiesti (segreterie, linee internet veloci); effettuare controlli sui responsabili dei trattamenti svolti presso i diversi call center.

I provvedimenti sono stati adottati all'esito di una intensa attività ispettiva effettuata nei mesi scorsi in tutta Italia nei confronti dei principali gestori telefonici e call center, avviata anche sulla base delle innumerevoli segnalazioni giunte dai cittadini. Le ispezioni degli uffici del Garante, in collaborazione con il Nucleo speciale funzione pubblica e privacy della Guardia di finanza, hanno accertato trattamenti illeciti di dati personali e comportamenti non corretti nei confronti degli utenti, nonostante i richiami del Garante e lo specifico provvedimento generale adottato lo scorso anno dall'Autorità proprio per contrastare il fenomeno delle chiamate indesiderate effettuate per fini promozionali o per vendere direttamente prodotti e servizi, il cosiddetto "teleselling".

Frazionabilità oraria dei permessi ex legge 104/92

Con il (Messaggio 18.6.2007 n° 15995) l'INPS a mezzo della propria Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito, ha fornito chiarimenti e specificazioni sulla Frazionabilità dei permessi giornalieri di cui al comma 3 della legge 104/92. Al riguardo è stato precisato che al fine di fornire una soluzione unitaria al problema della frazionabilità dei permessi lavorativi dei familiari di portatori di handicap grave, data la diversa soluzione interpretativa adottata dagli enti previdenziali, Inps e Inpdap, con proprie circolari (Inps n.211/1996 e Inpdap n.34/2000), il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con propria circolare, ha ammesso la possibilità di fruire dei tre giorni di permesso di cui al comma 3 della legge 104/1992, anche frazionandoli in permessi orari. Tale frazionamento, comunque, non potrà portare al superamento delle 18 ore mensili.

Valutazione del rischio rumore

È stato aggiornato al D.Lgs. 195/2006 lo strumento di calcolo realizzato dall'IspeI per calcolare, nell'ambito della valutazione del rischio rumore, il livello equivalente di un ciclo lavorativo e i livelli di esposizione personale (giornaliero e settimanale) e le relative incertezze associate.

Il file di excel, aggiornato al D.Lgs. 195/2006, è stato tuttavia pubblicato nell'area del sito IspeI nella quale sono contenute le Linee Guida IspeI per la valutazione del rumore NON aggiornate al D.Lgs. 195/2006. [Il link diretto al foglio di calcolo è qui].

Il D.Lgs. 10 aprile 2006, n.195, ha abrogato il capo IV del D.Lgs. 277/91 ed ha introdotto nel D.Lgs. 626/94 i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall'esposizione al rumore durante il lavoro e in particolare per l'udito (Titolo V-bis).

Il D.Lgs. 195/2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2006, è entrato in vigore il 14.12.2006.

CONVENZIONE SIULP-FASTWEB

È stata da poco ratificata la convenzione per telefonia fissa e internet, su scala nazionale, con il noto gestore telefonico FASTWEB S.p.A..

La segreteria provinciale Siulp di Bari intende rendere subito accessibile ai propri iscritti le particolari condizioni di favore offerte dalla citata convenzione di telefonia fissa ed internet ADSL ad alta velocità.

La convenzione è naturalmente riservata, esclusivamente, ai clienti iscritti al Sindacato SIULP e darà diritto ai seguenti vantaggi a seconda dell'offerta sottoscritta:

* **Offerta FASTWEB Full** (consentita sui territori coperti per tale opzione):

coupon di sconto di 50 Euro (IVA inclusa) per attivazione linea telefonica fissa + opzione Internet Giorno e Notte a 20 Euro per sempre;

* **Offerta Easy:**

coupon di sconto di 50 Euro (IVA inclusa) sempre per attivazione della linea telefonica fissa.

Per la relativa attivazione del servizio o per ricevere semplicemente più dettagliate informazioni in merito, ogni iscritto Siulp della provincia di Bari interessato avrà cura di compilare l'allegato modulo di richiesta e trasmetterlo a questa Segreteria Siulp.

Ogni iscritto sarà successivamente contattato da un tecnico Fastweb per quanto di suo interesse (attivazione, consultazione, trasferimenti tariffari od altro).

Alle offerte sopra indicate nei prossimi mesi la Fastweb si è riservata, altresì, di fornire a tutti gli aderenti anche tariffe telefoniche in regime di promozione ed anche periodi di gratuità sui consumi per la nostra categoria.

• FLASH • FLASH • FLASH • FLASH • FLASH • FLASH • FLASH •

Trauma da separazione? Il figlio va mantenuto anche se maggiorenne

Il figlio che ha subito un trauma a causa della separazione dei propri genitori e che per tale motivo si è trovato a dover abbandonare gli studi e a rimediare un lavoro diverso da quello conforme alle proprie aspirazioni, ha diritto ad essere mantenuto da mamma e papà di essere anche se maggiorenne.

È quanto deciso dalla Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sentenza n. 12457/2007) che ha confermato quanto precedentemente deciso dai Giudici di merito i quali avevano riconosciuto il diritto al mantenimento rilevando che il figlio aveva "abbandonato gli studi in cui aveva mostrato difficoltà per il disagio prodottogli dalla separazione, assai conflittuale, dei genitori".

Il ragazzo, infatti, aveva subito un forte trauma che aveva determinato "sofferenze psicologiche per le quali aveva dovuto ricorrere al sostegno di psicoterapeuti".

Inutilmente il padre si è rivolto alla Cassazione chiedendo di essere dispensato dal mantenimento, giacché la Corte ha sottolineato che il ragazzo benché maggiorenne "tuttora dipendente non per sua colpa dai genitori", ai fini del mantenimento, deve essere equiparato a un "figlio minore". I Giudici infine hanno sottolineato che tale circostanza "impone di ravvisare la protrazione dell'obbligo di mantenimento, oltre che di educazione e di istruzione, fino al momento in cui il figlio stesso abbia raggiunto una propria indipendenza economica, ovvero versi in colpa per non essersi messo in condizione di conseguire un titolo di studio o di procurarsi un reddito mediante l'esercizio di un'idonea attività lavorativa, o per avere ingiustificatamente rifiutato detta attività".

In libreria: Guida pratica privacy, mobbing, danno biologico

La guida pratica è uno strumento che consente una consultazione organica delle materie introdotte dal legislatore e dalla giurisprudenza nel periodo più recente. Nella prima parte si affronta, dal punto di vista sistematico e operativo, la complessa

disciplina della privacy applicata al rapporto di lavoro, alla luce del recente Codice che ha provveduto alla rivisitazione dell'intera materia. La trattazione esamina la gestione dei dati personali del lavoratore trattati dai datori di lavoro rispetto alle singole fasi del rapporto e, nel contempo, si propone di chiarire una serie di concetti più generali. Nella seconda parte vengono affrontate le tematiche connesse con la gestione del personale in relazione al danno biologico e al mobbing.

Violenza toccare fulmineamente il seno

La toccata "fulminea" del seno può costare una condanna per violenza sessuale. Linea dura della Cassazione che con una sentenza della Terza Sezione Penale ha confermato la condanna ad un anno e due mesi di reclusione per il reato di violenza sessuale nei confronti di un quarantaduenne fiorentino reo di avere "palpeggiato fulmineamente il seno sinistro" di una ragazza mentre passeggiava nel centro di Firenze. L'uomo, alla guida di un motorino, dopo essersi accorto che l'avvenente ragazza aveva parcheggiato nelle vicinanze, le si era avvicinato a piedi palpeggiandole "fulmineamente" il seno, e per questo era stato condannato alla reclusione ed al risarcimento dei danni dalla Corte di Appello di Firenze nel 2005. Inutilmente l'imputato si era difeso in Cassazione sostenendo che si trattasse di una "fugace manata" non invasiva della libertà sessuale della vittima. La Suprema Corte, confermando la condanna, ha sottolineato che, per quanto la toccata fosse stata "fulminea", si trattava sempre di un "atto che offende la libertà di autodeterminazione sessuale della vittima", rilevando inoltre che "il fatto che attualmente le ragazze, peraltro solo sulle spiagge e non sulla pubblica via, ostentino il seno nudo non significa che tale parte del corpo abbia perduto la sua natura soggettiva e non autorizza qualsiasi bagnante o passante a palpeggiarlo senza il consenso dell'interessata", in quanto il seno femminile era e rimane una zona soggettiva ed il palpeggiamento di esso, sopra o sotto i vestiti, ancorché fuggacemente, configura un atto sessuale se effettuato per soddisfare il proprio desiderio erotico e diventa criminoso se attuato senza il consenso dell'interessata".

Zone portuali: risoluzione della XI Commissione Parlamentare

La XI Commissione, premesso che: le zone portuali italiane ove operano i militari della Guardia di Finanza e gli agenti e graduati della Polizia di Stato sono oltre 30 (compresi quindi i porti di Gioia Tauro, Gela, Augusta e Rossignano Solvay); all'interno di queste zone prestano servizio diverse migliaia di lavoratori e lavoratrici delle Forze di Polizia ad ordinamento militare ed ordinamento civile; ogni anno sulle e dalle navi-traghetto e navi commerciali vengono caricati e scaricati molte centinaia di migliaia di autoveicoli ed autotreni, immatricolati sia in Paesi dell'Unione europea sia in Paesi non comunitari; queste operazioni di imbarco e sbarco portano al rilascio di sostanze potenzialmente pericolose per la salute delle persone (ad esempio, polveri sottili rilasciate dai tubi di scarico dei motori, dallo sfregamento delle gomme delle ruote sull'asfalto e dallo sfregamento dei ferodi dei freni) e che molto spesso le misurazioni delle centraline delle varie ARPA rilevano la presenza di tali polveri sottili e ultrasottili ben oltre i limiti consentiti dalla Legge e per un numero di giornate/anno molto numerose (ad esempio, il Corriere dell'Adriatico di Ancona del 20 febbraio 2007 indicava per il 2006 ben 98 sforamenti oltre il limite dei 50 microgrammi per metro/cubo nella zona del porto di Ancona con rilasci anche sino a 210 microgrammi per metro/cubo alle ore 12.00 del 26 giugno 2006, fonte: dati ARPA delle Marche) con il rischio di generare gravi patologie; in prospettiva, questi transiti nelle zone portuali registreranno un forte incremento, quale risultanza dell'aumento del turismo e dei commerci sia con i Paesi dell'area Mediterranea sia con il continente asiatico, con il conseguente aumento del rilascio di polveri sottili e ultrasottili; tutto ciò desta

già forte allarme e preoccupazione fra il personale delle Forze di Polizia che li opera, fermo restando che si registrano già alcuni casi di ricoveri ospedalieri fra il personale addetto ai controlli nei porti; oltre alle necessarie «valutazioni di impatto ambientale» che ciò comporta e sempre più comperterà, si renderà necessario promuovere «valutazioni di impatto sulla salute» per chi opera all'interno delle aree portuali in quanto il diritto alla salute è un bene costituzionalmente garantito e che esso si deve tutelare, particolarmente per i lavoratori esposti, anche con un'adeguata azione preventiva, il che tra l'altro rappresenta un investimento per il Paese; impegna il Governo: ad individuare e valutare i fattori di rischio che incombono sul personale addetto ai controlli di sicurezza e legalità, attrezzando tali zone con personale e strumentazioni del Servizio Sanitario Nazionale atto ad indagare e vigilare sullo stato di salute degli operatori sia civili sia militari che li sono comandati; a riconoscere le patologie, derivanti dall'esposizione a rumori e inalazioni di gas, polveri sottili e ultrasottili, quali cause di servizio; a dotare il personale di adeguati Dispositivi Protettivi Individuali; a ridurre il tempo di esposizione al rischio attraverso un adeguamento degli organici, dei turni di riposo e di tutto quanto necessario e utile per ridurre l'esposizione individuale ai rischi; a considerare il periodo di lavoro con esposizione ai rischi utile ai fini dell'individuazione di benefici previdenziali, assistenziali e curativi; a potenziare la formazione dei Rappresentanti per la Sicurezza dei Lavoratori delle Forze di Polizia civili e militari, dotarli di capacità autonome di controllo e di intervento rispetto all'Amministrazione di appartenenza, favorire i rapporti fra i rappresentanti per la Sicurezza dei Lavoratori e i servizi pubblici per la prevenzione dei rischi per la salute nei luoghi di lavoro, competenti territorialmente, delle ASL. (7-00194) «Rocchi, Mungo, Mari Ricci, Andrea Ricci, Mascia, Cacciari, Dioguardi».

Risarcibilità dei danni causati dai comportamenti violenti dei minori

Lo ha stabilito la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione respingendo il ricorso dei genitori contro una sentenza della Corte di Appello di Palermo che aveva condannato al risarcimento dei danni i genitori di un minore che, introdottosi in un campo da tennis, aveva colpito un altro ragazzo con la racchetta procurandogli ferite alla bocca. La Suprema Corte ha sottolineato in proposito che i ricorrenti avrebbero dovuto offrire, al fine dell'esonerazione della loro responsabilità, "la prova di non

aver potuto impedire il fatto illecito commesso dal figlio minore, capace di intendere e di volere, prova che si concretizza, normalmente, nella dimostrazione, oltre di avere impartito al minore un'educazione consona alle proprie condizioni sociali e familiari, anche di avere esercitato sul medesimo una vigilanza adeguata all'età", mentre, nel caso in questione, tale prova non era stata offerta, poiché risultava che "il medesimo si era introdotto in un ambiente nel quale non era autorizzato ad accedere, non rivestendo la qualità di socio del Circolo del Tennis", e per tale motivo sussisteva una duplice responsabilità dei genitori, sia per non avere impartito la necessaria educazione al figlio ("colpa in educando"), sia per non avere esercitato una vigilanza adeguata ("colpa in vigilando"). In buona sostanza, una corretta educazione può prevenire episodi di bullismo.

Assegnazione 40 alloggi

Avviso di concorso (bando n. 31272/2007) per l'assegnazione in locazione di 40 alloggi per i dipendenti delle Amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata (art. 18 legge 12 luglio 1991 n.203).

Gli uffici interessati dovranno aver cura di far pervenire le domande dei dipendenti entro il 31 agosto 2007, alle ore 12:00 attraverso l'Ufficio Posta della Prefettura di Roma. I requisiti di ammissione, la domanda di partecipazione, le modalità e il bando stesso sono accessibili sul sito del Ministero dell'Interno.

La Polizia parla inglese

Si chiama "English by a click" ed è il nuovo servizio messo a disposizione dal sito della Polizia di Stato, per esercitarsi gratuitamente con l'inglese. Testi da leggere, ascoltare e comprendere con l'aiuto di note e commenti e la pronuncia di madrelingua. Il progetto prevede la pubblicazione, con cadenza quindicinale, di articoli in lingua inglese su temi di attualità o di interesse generale, che vanno dalla comunicazione alla sicurezza.

Il servizio dà anche la possibilità di mettersi alla prova, leggendo il brano senza l'ausilio delle note che appariranno sullo schermo cliccando sulle parole evidenziate. Il materiale proposto si rivolge a chi ha già una conoscenza della lingua di livello intermedio e presuppone quindi una certa dimestichezza con l'inglese. Per accertare la comprensione effettiva del testo, ci saranno degli esercizi con risposte a comparsa, cioè invisibili fino a che l'utente non decida di farle apparire con un semplice click.

COLLEGAMENTO SIULP

Quindicinale di Informazione
Sindacale edito dal
Sindacato Italiano Unitario
Lavoratori Polizia

Anno 12
N. 13 - 1 Luglio 2007

Direttore Responsabile
GEROLAMO GRASSI

Direttore Editoriale:
INNOCENTE CARBONE

Consulenti di Redazione
GIUSEPPE IAFFALDANO
MICHELE SARACINO
RAFFAELE TATOLI - LUIGI ROMITA
FORTUNATO FORTUNATO

Reg. Trib. Bari N. 1278
Redazione: Via Murat, 4 - Bari
Tel. 080/5291165 - 5232702
Telefax 080/5751068
Internet: www.siulp.it
E-Mail: siulp.bari@tin.it - bari@siulp.it

Stampa: Mediaservice di A. Coppolecchia
Vico Tresca, 4A - Valenzano (Ba)
E-mail: mediaservice3@simail.it
Tel./Fax 080.4672150

La collaborazione al giornale è gratuita. Articoli e foto, anche se non pubblicate, non si restituiscono, e rispecchiano sempre il pensiero dell'autore. Senza il consenso scritto dell'editore è vietato riprodurre con qualsiasi mezzo il giornale o sue parti.

FINANZIAMENTI

SPECIALE POLIZIA DI STATO

IN CONVENZIONE

facili, rapidi ed economici



CESSIONE DEL QUINTO			PRESTITO CON DELEGA		
NETTO RICAPO €	60 mesi	120 mesi	NETTO RICAPO €	60 mesi	120 mesi
7.000	145	84	9.000	187	111
10.000	208	121	13.000	271	159
15.000	309	180	16.000	333	197
22.000	455	266	19.000	396	232
26.000	536	311	25.000	518	303

TAN dal 3,50% al 4,75%. TEG/TAEG massimi riferiti agli esempi 9,10%/9,46%. Gli esempi indicati sono comprensivi degli oneri assicurativi/Garantito Inpdap e riferiti a un dipendente di 30 anni di età e 10 di servizio (riferito al periodo gen/mar 2006).

ATTENZIONE !!! I tassi degli esempi sono applicati esclusivamente dalle nostre agenzie. Chiamando il call center di Roma sarete messi in contatto con il consulente della vostra città.



Numero Verde
800-754445

Numero Verde
0655381111

Sito Internet
www.euroccos.it

LE ALTRE SEDI: Torino, Milano, Padova, Firenze, Napoli, Taranto, Bari, Lecce, Foggia, Campobasso, Reggio Calabria, Palermo, Trapani, Cagliari e Sassari.

Direzione Generale di Roma

Lre di Pietra Papa, 21 - 00146 Roma

Un nostro consulente è presente tutti i giorni presso la Segreteria SIULP di Bari